

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:

1. Rigettare la pretesa avversaria poiché la vaccinazione anti covid 19 dei figli minori _____ ha natura - allo stato - sperimentale ed esporrebbe i medesimi a seri rischi di danni alla salute a breve e/o lungo termine; in subordine, che i figli _____ rimangano in attesa di una esenzione o della fine degli obblighi e delle restrizioni che potrebbero venire meno nel breve periodo (fine dell'emergenza sanitaria da pandemia prevista per 31 marzo).
2. in estremo subordine si chiede che la vaccinazione anticovid 19 venga autorizzata solamente previa emissione della prescrizione RRL e solamente a seguito di accurata valutazione del rischio concreto dovuto alle patologie cardio-vascolari familiari e dell'effettuazione degli esami prevaccinali di cui in narrativa, i quali escludano controindicazioni alla medesima;
3. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

dal Pubblico Ministero i.d. 15/03/2022:

Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, depositato in data 08/02/2022, _____ chiedeva di essere autorizzata a sottoporre i figli, _____ e _____, previa loro audizione, alla vaccinazione facoltativa contro il coronavirus SARS-CoV-2 anche in mancanza del consenso paterno. Premettendo che con il convenuto è divorziata in forza di _____, che aveva attribuito loro l'affidamento condiviso dei minori, dava atto che, nonostante la volontà dei minori, espressamente manifestata anche al padre, lo stesso era contrario a che i minori si sottoponessero alla vaccinazione contro il coronavirus. Produceva poi certificato del medico di base dei figli, che aveva dato il proprio parere favorevole alla vaccinazione sia in ragione della fascia di età sia in ragione dell'assenza di controindicazioni (cfr. doc. 04 e 05 di cui al ricorso introduttivo).
2. Con decreto del 10/02/2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio e fissata udienza avanti al Giudice Relatore delegato anche per acquisire la manifestazione di volontà dei minori.
3. Con memoria difensiva, depositata in data 02/03/2022, si costituiva _____ chiedendo in via principale il rigetto del ricorso.
4. All'udienza del 03/03/2022 il Giudice Relatore sentiva ampiamente le parti, che confermavano le rispettive allegazioni. Venivano sentiti anche i minori.

_____, dichiarava che:

o mi m's



, dichiarava che:

omissis

5. Va premesso che la norma di riferimento e governo della fattispecie concreta è l'art. 337 ter comma 3 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 18/01/2021) 27-07-2021, n. 21553: "Il tema, che viene qui in specifico esame, riguarda - è opportuno prima di ogni altra cosa osservare - la fattispecie del contrasto tra genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, su una questione di particolare importanza che investe la persona del figlio minore: quale indubbiamente è quella che richiama la scelta delle modalità di svolgimento del percorso scolastico di questi. Nel caso concreto, peraltro, non viene in applicazione la norma dell'art. 316 c.c., commi 2 e 3. Secondo quanto rilevato già da Cass., 1 novembre 2000, n. 14360, questa disposizione concerne e regola, infatti, il caso del contrasto che insorga nel contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito. Non si spiegherebbe altrimenti un intervento giudiziale propriamente orientato (secondo la linea di azione che viene prescritta in via primaria dalla norma) a fornire dei semplici "suggerimenti", quali ritenuti "più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare". Chè in un contesto genitoriale ormai disaggregato - o comunque in fase di avanzata disaggregazione - si manifesta in sè velleitaria, quando non del tutto assente, l'ipotesi di perseguire una strada intesa a comporre il contrasto nel segno di una comune decisione genitoriale. Il caso presentemente in esame fa riferimento a un contrasto insorto dopo l'avvenuta separazione dei genitori. Pertanto, la norma di riferimento e governo della relativa fattispecie concreta non può che essere quella dettata, dall'art. 337 ter c.c., comma 3 (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'"istruzione e dell'educazione" dei minori) per cui -nell'ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su questione di "particolare importanza" per la persona del minore - "la decisione è rimessa al giudice").
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. Il Tribunale è chiamato, a fronte del contrasto specifico insorto tra questi due genitori, ad attribuire ad uno dei due genitori il potere di assumere in autonomia la decisione in ordine alla sottoposizione



dei figli

alla vaccinazione SARS COV-2.

8. Ritiene il Collegio che le obiezioni paterne legate alle contestazioni sulla natura dei vaccini anti Covid 19 e sui rischi connessi a tale vaccinazione, in dettaglio riportate nella memoria difensiva, si fondano su posizioni di singoli medici, che si pongono al di fuori della comunità scientifica consolidata e sono in contrasto con gli approdi della scienza medica internazionale o su estrapolazioni parziali di dichiarazioni rese anche da medici più orientati verso la letteratura scientifica consolidata.

9. E in ogni caso sono smentite dalle indicazioni e raccomandazioni degli organismi internazionali e nazionali che presiedono alla salute pubblica, cui il Collegio non può che attenersi, come già affermato in un recente provvedimento del Tribunale di Milano a cui si aderisce (Decreto Tribunale Milano Sezione IX Civile 2/13.9.2021, Presidente Est. Cattaneo).

10. Non può, quindi, che ribadirsi, come peraltro sostenuto dalla giurisprudenza di merito, che l'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) e l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) hanno approvato l'uso dei vaccini volti a prevenire la SARS-CoV-2 anche per i minori a partire dai 12 anni sulla base dei dati disponibili, che ne dimostrano l'efficacia e la sicurezza anche per i soggetti compresi nella fascia di età di _____ e consentono di definire gli effetti indesiderati "generalmente lievi o moderati" e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della vaccinazione (confr. anche ultimo rapporto AIFA sulla Sorveglianza dei vaccini Covid 19 27.12.2020-26.8.2021, pubblicato sul sito dell'AIFA).

11. Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti, auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12, prima di tutto per proteggere loro stessi, poi per proteggere tutte le persone con cui entrano in contatto e per poi dare continuità alla didattica in presenza.

12. Il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso nel senso che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l'espansione del virus nell'ottica della salute pubblica, in particolare anche in vista del rientro a scuola e ha chiarito che, se la volontà del grande minore (e _____ certamente rientra in tale categoria) di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, la volontà del grande minore debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica (confr. Parere del 21.7.2021 "Vaccini e adolescenti", pubblicato sulla sezione dedicata al Comitato Nazionale di Bioetica del sito del Governo).

13. Né certo possono rilevare le contestazioni della resistente sul fatto che il vaccino non garantisce dalla possibile contrazione della malattia, atteso che, come anche da ultimo chiarito dall'Istituto



_____ , alla vaccinazione SARS-CoV-2.

18. _____ deve, quindi, essere autorizzata ai sensi dell'art. 709 ter cpc ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della suddetta vaccinazione per _____

_____ (cfr. Tribunale Monza sez. IV, 22/07/2021: "in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità del ricorso ex art.709 ter c.p.c. e la competenza del Tribunale adito in ordine alla domanda svolta, rappresentando il ricorso ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. lo strumento normativo introdotto proprio per dirimere i contrasti insorti tra i genitori separati o divorziati nell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza che, di regola, devono essere assunte di comune accordo ed in caso di disaccordo, rimesse al Giudice in base alle previsioni dell'art. 337 ter c.c. Non può quindi esservi dubbio che la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino rientri in tale ambito, senza che assuma rilievo l'obbligatorietà o la facoltatività del vaccino").

19. Le spese del presente giudizio devono essere poste integralmente a carico della resistente, attesa la sua soccombenza. Vengono liquidate come in dispositivo indicate, in ragione del valore indeterminato e della natura del presente giudizio, considerato quanto previsto dal DM 55/2004, come modificato da DM 37/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, rilevata la ritualità della procedura camerale instaurata, visto l'art. 709 ter cpc e ritenuta la propria competenza, così provvede:

1) **autorizza**, ex art. 709ter c.p.c, la madre _____ , ad assumere in autonomia e senza il consenso del padre _____ , tutte le decisioni necessarie per la sottoposizione alla vaccinazione facoltativa SARS-CoV-2 per i figli _____

2) **condanna** _____ a rifondere a _____ le spese di lite liquidate in complessivi € 1.800,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bolzano, in camera di consiglio, il 17/03/2022.

Il Giudice estensore
dott. David Cognolato

La Presidente
dott.ssa Daniela Pol

